

n. 1/08 R.C.P.

Crou. 2397

Rep. 2336

## T R I B U N A L E   D I   G O R I Z I A

Il Tribunale di Gorizia, riunito in Camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Matteo Giovanni	TROTTA	Presidente
dott. Daniele	VENIER	Giudice rel.
dott. Angela	MASIELLO	Giudice

nel procedimento di omologazione del concordato preventivo ex art. 160 L.F. presentato in data 1.2.2008 da Home S.r.l. in liquidazione (codice fiscale 00441120300; n. REA GO 65737), in persona del liquidatore Antonio Avellone, con sede in Mariano del Friuli (GO), via Zanetti n. 7, rappresentata e difesa dagli avv.ti Lamberto Scatena del Foro di La Spezia e Sergio Ferlan del Foro di Gorizia

- a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 23.10.2008;  
ha pronunciato il seguente

## D E C R E T O

La Home S.r.l. in liquidazione ha proposto domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo ai sensi dell'art. 160 L.F., proponendo un piano di ristrutturazione dei debiti mediante cessione dei beni, offrendo ai creditori il pagamento integrale delle spese di giustizia e di accesso alla procedura e dei crediti privilegiati, e di quelli chirografari nella percentuale, ove possibile, del 44%.

L'esecuzione del concordato era garantita dal realizzo dei beni costituenti l'intero patrimonio aziendale, rappresentato da sei immobili a destinazione industriale siti a Manzano (UD) e Mariano del Friuli (GO), stimati da un perito in complessivi Euro 8.692.000,00, nonché da mobili, crediti verso terzi e liquidità, così come esposto nella situazione patrimoniale allegata, aggiornata alla data del 31.12.2007.

Con il decreto dd. 4.2.2008 di fissazione dell'udienza camerale di comparizione il Tribunale richiedeva chiarimenti circa la disponibilità di fondi per sostenere le spese di procedura e la fattibilità del piano, te-

nuto conto degli elementi di criticità evidenziati nella relazione del professionista ex art. 161, III co. L.F. dott. Marrani.

Sentita la società ricorrente, la quale forniva i chiarimenti richiesti, e accertata l'esistenza dei presupposti di ammissibilità, il Tribunale dichiarava, con decreto dd. 20.3.2008, aperta la procedura di concordato preventivo e ordinava la comparizione dei creditori per il 23.6.2008.

Il commissario giudiziale dott. Laura Briganti depositava la relazione ex art. 172 L.F., con la quale veniva rettificato - sulla base di perizie di stima - il valore dell'attivo (Euro 11.330.470,00 a fronte di Euro 12.859.181,74 indicati nella proposta); quanto al passivo (Euro 20.125.579,89 nella proposta), in considerazione del fatto che taluni creditori (Ivars S.p.a. per il credito di Euro 711.923,73, Metalmeccanica Alba S.r.l. per Euro 400.000,00, Salco S.p.a. per Euro 129.381,00, Brado S.p.a. per Euro 315.783,12), inseriti quali chirografari dalla ricorrente stante l'inopponibilità delle relative ipoteche in quanto iscritte a peso degli immobili aziendali successivamente a un pignoramento trascritto da Comm-est, avevano invocato il riconoscimento del privilegio ipotecario, era predisposto un duplice elenco di creditori, il primo rispondente al piano (creditori ipotecari: BNL, Friulcassa per un mutuo FRIE, IVARS per un credito di Euro 850.000,00; c.d. ipotesi A), e il secondo comprendente tra gli ipotecari pure i crediti sopra indicati pari a complessivi Euro 1.557.088,45 (c.d. ipotesi B).

Il passivo era quindi così determinato:

- ipotesi A): crediti in prededuzione: Euro 1.500.000,00

crediti privilegiati: Euro 5.765.773,83

crediti chirografari: Euro 16.863.764,77

con percentuale di soddisfazione di questi ultimi pari al 24,10%

- ipotesi B): crediti in prededuzione: Euro 1.500.000,00

~~crediti privilegiati: Euro 7.322.862,28~~

crediti chirografari: Euro 15.306.678,32

con percentuale di soddisfazione di questi ultimi pari al 16,40%.

Nell'adunanza (v. verbale dd. 23.6.3008) veniva espressamente posta in votazione la proposta della ricorrente, così come rettificata e aggiornata dal commissario giudiziale secondo quanto previsto nell'ipotesi sub B) la quale, nei venti giorni successivi, veniva approvata dalla maggioranza dei crediti ammessi al voto (Euro 11.475.061,41 su Euro 15.306.678,32, pari al 74,96%), come previsto dall'art. 177, I co. L.F..

Il Tribunale fissava quindi con decreto dd. 17.7.2008 la comparizione in Camera di consiglio delle parti e del commissario giudiziale al 18.9.2008, prorogando nel contempo il termine previsto dall'art. 181 L.F.. Il decreto veniva regolarmente notificato dalla debitrice al commissario giudiziale e ai creditori dissenzienti.

Il commissario depositava in data 5.9.2008 il parere ex art. 180, II co. L.F., nel quale esprimeva parere favorevole all'omologa, previa rettifica sia dell'attivo (diminuito di Euro 35.895,00), sia del passivo (diminuito di Euro 323.677,65 per i crediti privilegiati, aumentato di Euro 25.377,24 per i crediti ipotecari e di Euro 191.604,97 per quelli chirografari), con conseguente incremento della percentuale di soddisfazione ai chirografi, dal 16,40% al 17,87%.

Si costituivano, dei creditori dissenzienti, Ivars S.p.a., Hartec S.r.l. e il Fallimento C. S.r.l..

Si costituiva pure la ricorrente, che concludeva per l'omologazione.

All'udienza del 17.9.2008 era concesso ai creditori termine per replicare alla memoria depositata dalla Home S.r.l..

All'esito dell'udienza del 25.9.2008, il Tribunale, con decreto dd. 29.9.2008, richiedeva al commissario giudiziale la redazione di un parere integrativo in ordine alle due proposte di acquisto degli immobili di proprietà della debitrice siti in Mariano del Friuli, presentate in data 4.9.2008 da Energy Auto di Contiauto S.r.l., e allegate in copia al precedente parere.

Depositato il chiesto parere integrativo in data 16.10.2008, all'udienza del 23.10.2008 le parti illustravano le conclusioni già rassegnate e il Tribunale si riservava la decisione.

La proposizione delle opposizioni dei tre creditori dissenzienti impone preliminarmente di esaminare la questione - controversa tra le parti - relativa all'ambito dei poteri riservati al Tribunale in tema di omologazione a seguito dell'entrata in vigore delle modifiche introdotte in materia dalla L. 80/2005, dal D.Lgs. 5/2006 e da ultimo dal D.Lgs. 169/2007, applicabile alla presente procedura, in quanto instauratasi successivamente al 1.1.2008.

In particolare, alla tesi, fatta propria dalla ricorrente, che limita - anche in caso di opposizioni - la cognizione del Collegio al solo controllo formale previsto dall'art. 180, III co. L.F. integrato dalla verifica della "regolarità della procedura" e del raggiungimento delle maggioranze, si oppone quella che la estende alla fattibilità della proposta del debitore (laddove - s'intende - l'opposizione abbia a oggetto il suddetto requisito).

Tale seconda tesi, già prevalente sia in dottrina sia (soprattutto) nella giurisprudenza di merito anteriormente all'entrata in vigore del c.d. decreto correttivo (v., tra gli altri, Trib. Ancona, decreto 19.11.2007, Trib. Palermo, decreto 18.5.2007, in Fall. 2008, 1, 75; Trib. Milano, decreto 30.5.2006; Trib. Bari, decreto 7.11.2005), esce ulteriormente rafforzata a seguito delle modifiche introdotte da quest'ultimo (Trib. Roma, decreto 24.4.2008, in ilcaso.it; Trib. Piacenza, decreto 1.7.2008), e risulta condivisa pure da questo Tribunale per le molteplici ragioni di seguito esposte.

Rileva, in primo luogo, il dato testuale rappresentato dalla norma, attualmente dettata dal terzo comma (introdotto dal D.Lgs. 169/2007) dell'art. 173 L.F. (e già contenuta nel previgente secondo comma dello stesso art. 173), da cui si desume il potere-dovere del Tribunale di verificare la fattibilità del piano concordatario, essendo prevista

---

l'apertura del procedimento per la revoca dell'ammissione qualora, "in qualunque momento" (e quindi anche in sede di omologazione) risulti la mancanza delle condizioni prescritte per l'ammissibilità del concordato. E, d'altronde, risulterebbe contraddittorio imporre un controllo - neces-

sariamente allo stato degli atti - sulla fattibilità del piano al momento dell'ammissione, ed escluderlo in sede di omologazione, all'esito dell'acquisizione "di un materiale probatorio certamente più cospicuo, essendosi nel corso del procedimento esplicita l'attività dei commissari giudiziali, di eventuali consulenti della procedura, nonché dei creditori" (Trib. Palermo, decreto 18.5.2007 cit.).

In secondo luogo, vale menzionare, a sostegno della tesi favorevole all'esercizio di un controllo di merito sulla fattibilità del piano, ulteriori e plurimi dati testuali, quali la mancata abrogazione dell'art. 173 L.F., la legittimazione alla costituzione in giudizio dei creditori dissenzienti e di "qualunque interessato" (art. 180, II co. L.F.), la previsione di poteri istruttori d'ufficio (art. 180, IV co. L.F.), dati che paiono all'evidenza incompatibili con la limitazione dei poteri del Tribunale a un mero controllo di natura formale sull'esito della votazione, e quindi sul mero raggiungimento delle maggioranze.

Né del resto il concetto di "regolarità della procedura", la cui verifica è imposta dal terzo comma dell'art. 180 L.F., può essere disgiunto dai requisiti di ammissibilità della proposta concordataria, tra i quali è previsto quello della fattibilità del piano (v. artt. 160 e 161 L.F.), la cui sussistenza è oggetto del vaglio del Tribunale al momento dell'ammissione, e la cui permanenza va confermata in sede di omologazione.

Apprezzabile infine è l'argomento, emerso in particolare nel dibattito dottrinario, della natura non esclusivamente individuale degli interessi sottesi alla procedura concorsuale in esame, la quale consente di escludere che la soluzione negoziata e la volontà della maggioranza, pur nella centrale rilevanza loro attribuita dal legislatore della riforma, possano essere di per sé sole sufficienti e prescindere quindi, ai fini

---

dell'omologa, da un controllo della legittimità della proposta concordataria a opera del Tribunale.

Ciò posto, prima di affrontare le questioni - attinenti appunto al profilo della fattibilità del piano - introdotte dalle tre opposizioni dei

creditori dissenzienti, deve in ogni caso verificarsi la sussistenza delle condizioni cui - anche in mancanza di opposizioni - è subordinata l'omologazione, costituite dalla qualità di imprenditore assoggettabile a procedura concorsuale del debitore, dallo stato di crisi e dalla correttezza ed esito della votazione (c.d. giudizio di legalità).

Quanto alla prima, il volume del capitale investito, fisso e circolante, in cui si sostanzia l'attivo patrimoniale, l'ammontare annuo dei ricavi lordi e quello dei debiti, elementi tutti documentati, non lasciano alcun dubbio sulla qualità di imprenditore "non piccolo" ex art. 1 L.F. di Home S.r.l..

Del pari, la società versa in evidente stato di crisi (art. 160, I co. L.F.), desumibile dalla rilevante e articolata esposizione debitoria, dalle dichiarazioni esposte dal legale rappresentante in ricorso e dalla stessa presentazione di un concordato liquidatorio con cessione dei beni, che prevede la soddisfazione solo parziale dei creditori chirografari. Infine, come già sopra osservato, la proposta - così come integrata dal commissario giudiziale secondo l'ipotesi sub B), recepita dalla debitrice istante ed espressamente sottoposta al voto dei creditori - è stata approvata dalla maggioranza dei crediti ammessi al voto (Euro 11.475.061,41 su Euro 15.306.678,32, pari al 74,96%), così risultando integrato pure il presupposto costituito dalla validità del voto e dal raggiungimento della maggioranza prescritta dall'art. 177, I co. L.F..

#### Opposizione proposta da Ivars S.p.a.

Ivars S.p.a. ha richiesto la reiezione della domanda di omologazione del concordato "se e nella misura in cui lo stesso dovesse implicare" (così a pag. 9 della memoria dd. 4.8.2008) la soddisfazione del proprio credito secondo quanto previsto nella c.d. ipotesi A del commissario, anziché con il privilegio ipotecario assicurato dalla c.d. ipotesi B.

L'opponente, avendo riconosciuto, nella successiva memoria depositata il 23.9.2008, ciò che palesemente già emergeva dal verbale dell'adunanza del 23.6.2008, e cioè che la proposta in votazione era stata quella sub B, ha

dichiarato di ritenersi "decaduta" dall'opposizione, non avendovi più interesse, attesa la prelazione ipotecaria riconosciuta nel piano al credito, oggetto dell'opposizione (sulla questione v. Cass. 3.5.2000, n. 5511, secondo cui sono opponibili al concordato preventivo le ipoteche, quali quelle a favore di Ivars, iscritte dopo il pignoramento ma prima dell'apertura del concordato preventivo).

Essendo l'opposizione stata subordinata a una condizione esclusa nel piano concordatario approvato a maggioranza dai creditori, e considerata la successiva implicita rinuncia all'opposizione stessa, va dichiarata cessata la materia del contendere.

Opposizione proposta da Hartec S.r.l.

L'opponente lamenta innanzitutto l'insussistenza dei presupposti di ammissibilità della proposta, per carenza del piano di cui all'art. 160 L.F., tale non potendosi a suo avviso considerare il "foglio contenente un prospetto di 27 righe divise in cinque colonne (conto, entrate, uscite, saldo, progressivo"; così a pag. 3 della memoria dd. 26.8.2008), sulla cui base sarebbe possibile - come peraltro riconosciuto nella stessa relazione del professionista ex art. 161 L.F. - fondare mere congetture. Si osserva, dal punto di vista formale, che il contenuto del piano concordatario è disciplinato dal primo comma dell'art. 160, I co. L.F. che, alle lettere a), b), c), d), prevede le modalità con le quali il piano stesso può essere articolato, tra le quali quella, specificamente proposta da Home S.r.l., della "ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni" (lett. a).

Il piano, quindi, contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente, non si esaurisce nel "foglio" allegato dalla ricorrente sub doc. 5, ma è integrato dal complesso delle deduzioni, dei dati e delle circostanze riportate dalla documentazione, indicata dall'art. 161, II co. L.F. ed esposte nella domanda di ammissione al concordato, contenente l'indicazione della situazione patrimoniale (pag. 5), l'illustrazione del

contenuto della proposta e lo stato analitico ed estimativo delle attività e passività (pagg. 6 ss.), sulla cui base si fonda il piano concordatario che, schematicamente riassunto nel documento allegato sub 5, è compiutamente sviluppato - in relazione a tempi e modalità della liquidazione dei beni - nel paragrafo 5 (pagg. 9 ss.) dell'istanza.

Quanto al giudizio di fattibilità, rimesso - per le ragioni sopra illustrate - al Collegio, si osserva quanto segue.

Hartec S.r.l. ha lamentato l'inattendibilità dei dati esposti nel ricorso, neppure suffragata dalla relazione del professionista ex art. 161 L.F., con riguardo, in particolare, all'indicazione dei crediti vantati da Home S.r.l..

La fattibilità del piano va intesa quale idoneità, all'esito di una prognosi allo stato degli atti, a realizzare la prospettata ristrutturazione del debito e il soddisfacimento dei crediti così come proposta e accettata dalla maggioranza dei creditori.

Il relativo accertamento va condotto, in sede di omologazione, non solo sulla base del contenuto della domanda e della relazione del professionista, ma pure dell'esito delle verifiche e delle valutazioni del commissario giudiziale, così che risulti prevedibile il soddisfacimento delle ragioni dei creditori nei modi, nelle percentuali e nei termini indicati nella proposta e accettati attraverso la votazione favorevole.

Deve a tal fine quindi tenersi conto da un lato del fatto che l'originaria proposta, esposta nella domanda di ammissione, è stata nella specie modificata a seguito della relazione ex art. 172 L.F. della dott. Briganti, e posta in votazione (e quindi approvata) sulla base di dette modifiche (ipotesi B), dall'altro degli elementi, e delle connesse considerazioni, emersi nel corso della procedura.

Sotto il primo profilo, la proposta come approvata prevede l'integrale soddisfacimento dei creditori privilegiati e ipotecari, e in misura pari al 16,40% per i chirografari.

Il commissario giudiziale, all'esito delle valutazioni riassunte nel parere ex art. 180, II co. L.F., ha innanzitutto non solo confermato detta

percentuale, ma l'ha incrementata al 17,87%, confermando altresì il proprio giudizio di fattibilità, già espresso nella relazione, sulla base del conforto che gli elementi del piano concordatario hanno ricevuto successivamente al decreto di ammissione, essendo segnatamente state formulate due proposte di acquisto per due immobili di proprietà della debitrice siti in Mariano del Friuli a prezzo superiore, per complessivi Euro 239.900, a quello di stima (su cui v. *infra*).

Tale giudizio è stato espresso tenendo espressamente conto delle circostanze, dedotte da Hartec S.r.l., relative all'incertezza - nell'an e nel quantum - dei crediti di Home S.r.l. (stimati in via prudenziale e presuntiva in Euro 2.140.000), e peraltro apprezzate pure dal professionista ex art. 161 L.F..

In particolare, la dott. Briganti ha confermato le difficoltà attinenti alla riscossione del credito di Euro 1.000.000 nei confronti di Office Depot, già evidenziata nella relazione (pag. 15), risultando proposte opposizioni avverso i decreti ingiuntivi ottenuti da Home S.r.l., titolo del credito, e avendo peraltro il commissario dato atto dell'esistenza di trattative tra le parti.

Quanto ai residui crediti verso clienti, il commissario ha rilevato come debitori per il complessivo importo di Euro 1.150.000 abbiano riscontrato la lettera di conferma del debito inviata in data 10.5.2008, in essi compresa Marcatrè S.r.l., conduttrice del ramo d'azienda sito a Mariano del Friuli e debitrice (come dalla stessa confermato, v. pag. 18 della relazione) dell'importo di Euro 750.000 circa. La dott. Briganti ha altresì sostenuto di ritenere esigibili i crediti per il minor importo di Euro 400.000. Infine sono quantificabili in ulteriori Euro 740.000, somma da considerarsi giustificata, i crediti diversi, quali IVA, ILOR, verso Istituti previdenziali, verso controllate, e relativi a depositi cauzionali.

Ciò posto, osserva il Collegio che l'inclusione - tra le attività - di crediti oggetto di contestazione giudiziale (come quelli verso Office Depot) o di non certa realizzazione non è idonea a comportare

l'inammissibilità della proposta, la quale ultima non può invero - per tale motivo - essere considerata totalmente aleatoria (essendo stata riscontrata dal commissario l'esigibilità di parte dei crediti, pari a Euro 400.000 + Euro 740.000, e sussistendo fondati elementi, anche in considerazione della pendenza di trattative con la controparte, che inducono a ritenere possibile la soddisfazione perlomeno parziale del credito verso Office Depot, peraltro già prudenzialmente ridotto), bensì contrassegnata da alea, la cui accettazione è stata peraltro rimessa al voto dei creditori i quali, di un tanto compiutamente resi edotti in virtù della relazione del commissario, hanno a maggioranza espresso voto favorevole.

La fattibilità del piano risulta altresì supportata dalla presentazione in data 4.9.2008, da parte di Energy Auto di Contiauto S.r.l., di due proposte di acquisto (allegate in copia al parere ex art. 180 L.F. depositato il 5.9.2008) di parte (lotti 2 e 3) del compendio immobiliare sito in Mariano del Friuli per un prezzo superiore a quello stimato dal geom. D. Lavaroni, perito nominato nel corso della procedura, e dalla proposta irrevocabile d'acquisto dd. 15.6.2008 di Marcatré S.r.l. di acquisto dell'azienda, comprensiva di macchinari e avviamento.

Con riguardo alle proposte di Energy Auto di Contiauto S.r.l., oggetto di specifica contestazione della opponente illustrata nella memoria depositata il 23.9.2008, il parere integrativo depositato dalla dott. Briganti in data 16.6.2008, offre elementi confortanti circa la capacità patrimoniale della proponente e la garanzia di solvibilità in relazione al pagamento del prezzo (v. punto a del parere, nonché dichiarazione di Intesa San Paolo, e documentazione trasmessa da Energy Auto), e alla precisa individuazione degli immobili oggetto della rettifica dei confini, costituente condizione della seconda proposta (punto c del parere).

Quanto alla ulteriore condizione cui è subordinata la proposta di acquisto relativa alle pp.cc. 1608/4/5 e 1643 (differimento per 24 mesi del rilascio dei beni da parte dell'affittuaria Marcatré S.r.l.), la dott. Briganti ha allegato al parere integrativo copia della nuova proposta di Energy Auto dd. 15.10.2008 che ha ridotto a 12 mesi dal rogito il tempo

necessario al rilascio con fissazione di una indennità di occupazione di Euro 150.000 a carico dell'occupante, garantita da fideiussione bancaria a prima richiesta, condizioni tutte espressamente accettate in pari data da Marcatré S.r.l. (v. lettera dd. 15.10.2008, allegata al parere).

Quanto infine alle condizioni che garantiscano l'effettività del rilascio da parte di quest'ultima, il commissario giudiziale ha precisato - richiestone all'udienza del 23.10.2008 dal difensore del Fallimento C - come sia già intervenuta risoluzione consensuale del contratto d'affitto d'azienda tra Home S.r.l. e Marcatré S.r.l..

I dati documentali sopra menzionati, in quanto afferenti non solo la sussistenza di proposte di acquisto dei beni di proprietà della debitrice per prezzi superiori a quelli di stima, ma pure gli elementi, illustrati dal commissario giudiziale nel parere integrativo, che dette proposte supportano, risultano adeguati a riscontrare l'attitudine del piano, allo stato, ad assicurare - attraverso la cessione dei beni - il risultato prospettato, tenuto altresì conto (anche in relazione alla riserve espresse all'udienza del 23.10.2008 dal Fallimento C circa la solidità patrimoniale di Marcatré S.r.l.) sia dei limiti del giudizio di fattibilità, integrante *"una semplice prognosi allo stato degli atti circa l'effettiva conseguibilità degli obiettivi pianificati con i mezzi e le risorse disponibili"* (Trib. Palermo, decr. 18.5.2007, cit.), sia del fatto che la percentuale di soddisfacimento dei crediti chirografari è stata indicata non come certa e predefinita, ma come probabile e subordinata all'esito del risultato finale della fase di liquidazione, con alea del risultato stesso rimessa ai creditori, espressi favorevolmente a maggioranza.

Va pertanto respinta l'opposizione proposta da Hartec S.r.l..

---

#### Opposizione proposta dal Fallimento C S.r.l.

Avendo il Fallimento C S.r.l. contestato, in primo luogo, la fattibilità del piano concordatario, con particolare riguardo all'incertezza dei crediti vantati da Home S.r.l., devono intendersi qui integralmente richia-

mate le considerazioni sopra esposte con riguardo all'opposizione di Har-tec S.r.l..

Autonomo motivo di opposizione è invece costituito dall'opponibilità - revocata in dubbio dalla curatela nella memoria dd. 8.9.2008 - in caso di fallimento della debitrice, dei crediti ipotecari vantati nei confronti di Home S.r.l. ed elencati nella relazione ex art. 172 L.F., "posto che laddove i relativi giudizi di opposizione fossero stati incardinati, le iscritte ipoteche sarebbero inefficaci in caso di fallimento" (pag. 1), non avendo il commissario giudiziale precisato se i provvedimenti giudiziari che hanno accertato detti crediti siano o irrevocabili.

Osserva il Tribunale come sussista agli atti prova della definitività dei titoli giudiziali (decreti ingiuntivi) dei crediti ipotecari e della conseguente opponibilità in caso di fallimento.

Un tanto si desume dall'esame delle risultanze tavolari ritrascritte nella relazione del geom. D. Lavaroni (v. pagg. 16 ss.), relativa agli immobili, di proprietà di Home S.r.l., siti in Mariano del Friuli (GO) sui quali sono iscritte le ipoteche giudiziali in questione.

Risulta, in particolare, che le ipoteche, già prenotate, sono state in seguito altresì giustificate: in particolare, quelle in favore di Ivars S.p.a. sub G.T. 823 del 16.5.2007, G.T. 904 del 1.6.2007 e G.T. 920 del 5.6.2007 con decreti del giudice tavolare dd. 14.11.2007 (G.T. 1677/2007); quella sub G.T. 948 del 12.6.2007 in favore di Salco S.p.a. con decreto dd. 5.10.2007 (G.T. 1478/2007); quella sub G.T. 1069 del 3.7.2007 in favore di Brado S.p.a. con decreto dd. 21.11.2007 sub G.T. 1721/2007; quella sub G.T. 1072 del 3.7.2007 in favore di Metalmeccanica S.p.a. con decreto tavolare dd. 1120 dd. 10.7.2007.

Nella disciplina, tuttora in vigore nei territori delle nuove province, del Libro Fondiario, mentre la mera prenotazione (costituente un'intavolazione condizionata) di un'ipoteca giudiziale ha titolo in una sentenza non passata in giudicato o in un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo e quindi non inoppugnabile (v. art. 38, I co. Legge Tavolare), il decreto tavolare di giustificazione dell'ipoteca, che comporta

l'iscrizione del diritto reale di garanzia, non può che derivare "da un atto provante che la sentenza è passata in giudicato o che i provvedimenti sono divenuti definitivamente esecutivi" (art. 41, lett. b L.T.).

La circostanza, documentata, che le ipoteche siano state giustificate comprova quindi la sopravvenuta irrevocabilità (per mancata opposizione o rigetto, con sentenza passata in giudicato, delle opposizioni stesse ove proposte) dei decreti ingiuntivi e conseguentemente delle ipoteche iscritte sulla base degli stessi. E di un tanto, peraltro, le stesse risultanze tavolari danno espressamente atto, menzionando - quali titoli della giustificazione - proprio la sopravvenuta definitività dei decreti ingiuntivi, già provvisoriamente esecutivi e come tali titolo della prenotazione (e dell'iscrizione ipotecaria sui beni siti in Manzano (UD), soggetti invece all'ordinario regime pubblicitario).

Neppure l'opposizione del Fallimento C S.r.l. può pertanto trovare accoglimento.

Va quindi omologato il concordato preventivo proposto da Home S.r.l. in liquidazione.

Quanto alla nomina del liquidatore, prevista dall'art. 182 L.F., osserva il Collegio come non possa nominarsi l'attuale liquidatore sociale, dott. Antonio Avellone, difettando in capo al medesimo la prova della sussistenza dei requisiti soggettivi ex art. 28 L.F., cui il secondo comma dell'art. 182 espressamente rinvia (v. curriculum dd. 22.9.2008 depositato dal liquidatore, che non fa cenno né allo svolgimento delle professioni di avvocato, commercialista, ragioniere, né alla funzione - con comprovate adeguate capacità imprenditoriali - di amministrazione, direzione e controllo di S.p.a.).

Il condivisibile obiettivo di un contenimento dei costi di procedura, a vantaggio dei creditori concorsuali, può invece perseguirsi con la nomina

---


quale liquidatore giudiziale dello stesso commissario giudiziale, dott. L. Briganti (così, ad es., Trib. Ancona, decr. 19.11.2007 cit.), chiamata ad attenersi alle prescrizioni dettagliatamente indicate in dispositivo.

La nomina del comitato dei creditori tiene conto della necessità che lo stesso sia espressione (come richiesto dall'art. 42, cpv. L.F., richiamato dall'art. 182 L.F.) dell'intera classe creditoria, con conseguente nomina di un creditore privilegiato (INPS), di un rappresentante (ipotecario) del ceto bancario (Friulcassa S.p.a. - FRIE), e di uno (chirografario) dei fornitori (Expan Trading S.r.l.).

Sussistono giusti motivi, in considerazione della complessità, peculiarità e novità delle questioni trattate, per disporre l'integrale compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

visti gli artt. 180 ss. L.F.

- 1) omologa il concordato preventivo di Home S.r.l. in liquidazione (codice fiscale 00441120300; n. REA GO 65737), in persona del liquidatore Antonio Avellone, con sede in Mariano del Friuli (GO), via Zanetti n. 7;
  - 2) compensa tra le parti le spese di giudizio;
  - 3) nomina quale liquidatore giudiziale la dott. Laura Briganti, in atti generalizzata;
  - 4) nomina il comitato dei creditori come segue:
    - a) INPS
    - b) Friulcassa S.p.a. - FRIE
    - c) Expan Trading S.r.l.
  - 5) dispone che il liquidatore giudiziale provveda:
    - a) a redigere e depositare in Cancelleria un elenco aggiornato delle passività e delle attività entro tre mesi dalla comunicazione del presente decreto;
    - b) alla riscossione dei crediti, sia in via giudiziale sia stragiudiziale;
    - c) a liquidare l'attivo con le procedure competitive che riterrà più opportune, previa adeguata pubblicità e secondo condizioni economiche che garantiscano la corretta esecuzione del piano siccome approvato;
    - d) a richiedere il parere favorevole del comitato dei creditori prima di procedere alle vendite di qualsiasi tipo, nonché per concludere transa-
- 

zioni e per il compimento di atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, per stare in giudizio come attore e convenuto, per la nomina di avvocati, coadiutori o ausiliari tecnici, informando in ogni caso preventivamente il giudice delegato;

e) a versare immediatamente le somme destinate al pagamento dei creditori sul conto corrente bancario intestato alla procedura, dal quale il liquidatore potrà effettuare direttamente i prelievi, trasmettendo trimestralmente copia della relativa documentazione al giudice delegato;

f) a rendicontare ogni semestre sull'attività compiuta, sullo stato della liquidazione e su ogni altra circostanza utile, con particolare riguardo a quelle che possano determinare l'impossibilità di pervenire alla concreta attuazione del piano;

g) a informare prontamente il giudice delegato dell'eventuale impossibilità di dare corso alle suindicate modalità di liquidazione;

h) a ripartire - mediante assegno circolare o bonifico bancario - le disponibilità liquide tra i creditori concorrenti, anche - ove possibile - mediante riparti parziali e salvo riparto finale, nel rispetto delle cause di prelazione e in proporzione alle rispettive ragioni creditorie, previamente sentito in ogni caso il parere del comitato dei creditori, e dando nel contempo informazione al giudice delegato;

i) al termine dell'incarico, a presentare il conto della gestione con le formalità prescritte dall'art. 116 L.F. e a richiedere al giudice delegato gli opportuni provvedimenti per l'archiviazione degli atti;


6) dispone che il giudice delegato provveda, con decreto, su ogni altra necessità che dovesse sorgere nel corso della liquidazione;

7) dispone la pubblicazione del presente decreto a norma dell'art. 17 L.F..


Si comunichi alla debitrice e al commissario giudiziale, il quale provvederà a dare notizia ai creditori.

Gorizia, 23.10.2008

Il Giudice rel.  
(dott. D. Venier)



Il Presidente  
(dott. M.G. Trotta)



Depositato nella Cancelleria del Tribunale  
di Gorizia, oggi 30 OTT. 2008  
IL CANCELLIERE  
(Gabriella STERZAR MAREGA)